



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## Provincia di Salerno

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 del 29 marzo 2017

Registro Pubblicazioni n.....del.....

**OGGETTO:** Conferma aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017.

Il giorno 29 marzo 2017 ,alle ore 11:00, nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e nome			Cognome e nome	
Rescigno Antonio	Presente		Iuliano Giovanni	Assente
De Leo Agostino	Presente		Daniele Gennaro	Assente
Campanella Anna	Presente		Siniscalchi Maria	Assente
Cardaropoli Claudio	Presente			
Cardaropoli Giovanni	Presente			
Corvino Linda	Presente			
Moccia Domenico	Presente			
Moccia Gerardo	Presente			

La D.ssa Linda Corvino – Presidente del Consiglio Comunale - assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale degli intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, dott.ssa Vincenzina Lento.

Relaziona il Sindaco.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)

di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dato atto che questo Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 19/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato, per l'anno d'imposta 2016, le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria applicate nell'anno 2014 e prorogate per l'anno 2015;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 02/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 08/09/2015;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 16/03/2017 di proposta la Consiglio Comunale di confermare, per l'anno 2017, le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) applicate nell'anno 2016;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge:

Presenti n. 8; Votanti n. 8; Favorevoli n. 8,

#### DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2017, le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) applicate nell'anno 2016 e precisamente:

- aliquota dello 0,5 per cento per le seguenti tipologie di immobili:
  - unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- aliquota dello 1,06 per cento per tutti gli altri immobili;
- aliquota dello 0,76 per cento per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e a/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo

- grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui innanzi può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
2. Di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze;
  3. Di dare atto, altresì:
    - che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
    - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
    - che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D. Lgs. n. 504/92 ("coniugi separati"), secondo le modalità dallo stesso previste;
    - che la suddetta detrazione si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata;
    - che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
  4. di confermare, per l'anno 2017, ai fini dell'accertamento IMU per detto anno, a determinazione da parte del Settore Tecnico comunale dei valori unitari comunali per le aree edificabili ricadenti in zona "B" e le aree di espansione zona "C":
    - € 25,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona "B" e nella zona rossa individuata a seguito degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998;
    - € 40,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona "B" al di fuori della medesima zona rossa;
    - € 12,00 a mq per le aree di espansione zona "C" e nella zona rossa individuata a seguito degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998;
    - € 25,00 a mq per le aree di espansione zona "C" al di fuori della medesima zona rossa.
  5. di disporre, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Bracigliano e l'inoltro della medesima al Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze secondo la normativa vigente;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;  
Con Voti favorevoli n.8, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti;

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



**COMUNE di BRACIGLIANO**  
*(Provincia di Salerno)*

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO:** Conferma aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:

L'Assessore delegato proponente

Il Responsabile del Settore proponente

Da inserire nell'ordine del giorno

IL SINDACO  
*Geom. Antonio RESCIGNO*

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) esprime parere: **FAVOREVOLE**

somma da impegnare con la presente proposta € \_\_\_\_\_

intervento n. \_\_\_\_\_

cap. P.E.G. \_\_\_\_\_

Oggetto \_\_\_\_\_

Competenza/residui del bilancio previsione in corso \_\_\_\_\_


Data \_\_\_\_\_


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO

*dot. Alfonso AMARILE*

Delibera n.° \_\_\_\_\_ seduta del \_\_\_\_\_  
Il Segretario

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
D.ssa Linda Corvino  


IL SEGRETARIO  
Dott. ssa Vincenzina Lento  


---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Bracigliano, lì .....

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
D.ssa Maria Santaniello  
.....

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

Bracigliano, lì .....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Maria Santaniello  
.....

---